

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1975

Procedimento di ingiunzione per il recupero dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali ed assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie introdotta dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ha ommesso qualsiasi riferimento al procedimento monitorio (ingiunzione) per il recupero dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il mancato raccordo tra i due procedimenti ha dato e dà luogo a difficoltà di interpretazione e di applicazione.

Si discute, infatti, se dopo l'entrata in vigore del nuovo processo del lavoro sia compatibile, in alternativa, il procedimento ingiunzionale ex articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile a tutela del diritto di credito derivante da rapporto di lavoro o di previdenza ed, in caso affermativo, sussistono dubbi circa la forma da seguire in caso di opposizione al decreto ingiuntivo.

I giudici di merito e la dottrina, nella quasi generalità, hanno ritenuto che non vi è alcun

serio motivo per negarsi la scelta fra il procedimento di cognizione sommaria che, sussistendo i presupposti, mette capo al decreto ingiuntivo, e il processo di cognizione piena ora regolato dalla legge n. 533 del 1973.

Tuttavia, al fine di evitare controversie e perplessità, sembra opportuno porre rimedio alla carenza di coordinamento tra la nuova disciplina delle controversie di lavoro e di previdenza ed il procedimento di ingiunzione, legittimando con specifica norma avente natura di interpretazione autentica la scelta del creditore di avvalersi, per il recupero dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali ed assistenziali, alternativamente del nuovo rito del lavoro o della facoltà di chiedere la emanazione del decreto ingiuntivo.

E poichè dubbi possono sussistere al fine di determinare nei casi predetti la competenza del giudice ad emettere la ingiunzione, nell'articolo 1 del disegno di legge che presentiamo si prevede specificatamente che, in conformità a quanto stabilito dagli artico-

li 413 e 444 del codice di procedura civile nei testi risultanti dalla legge 11 agosto 1973, numero 533, competente a pronunciare il decreto di ingiunzione è sempre il pretore in funzione di giudice del lavoro qualunque sia per essere il valore del credito reclamato. Particolarmente, per il recupero dei crediti di lavoro la competenza per territorio spetta al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, restando parimenti applicabili tutte le altre norme previste in tema di competenza dal richiamato articolo 413. Per quanto riflette la ingiunzione per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle somme dovute a titolo di sanzioni civili conseguenti al mancato od insufficiente versamento di tali contributi vale la regola, per la quale a mente del citato articolo 444 è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Per la verità, la norma di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge potrebbe apparire superflua, ove si consideri che il nuovo rito del lavoro non sembra inquadrato dall'articolo 17 della legge n. 533 del 1973 tra i procedimenti « speciali » nè tra quelli davanti a giudici specializzati e costituisce quindi un procedimento ordinario di cognizione. Conseguentemente, ai fini della determinazione della competenza ad emettere il decreto di ingiunzione, ben potrebbe essere illuminante e sufficiente la disposizione di carattere generale, mai modificata e tuttora in vigore, prevista dall'articolo 637 del codice di procedura civile che la competenza stessa attribuisce al conciliatore, al pretore od al presidente del Tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria; sicchè, se tutte le controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie in sede di cognizione ordinaria sono dalla nuova legge 11 agosto 1973, n. 533, devolute al pretore, correlativamente devesi ritenere tale giudice competente ad emettere le ingiunzioni concernenti i crediti derivanti dagli stessi rapporti, qualunque ne sia il valore.

Comunque, le profonde e radicali innovazioni apportate in materia di competenza dalla recente legge sul rito del lavoro, ad avviso del presentatore di questo disegno di legge, prudentemente consigliano che, all'atto in cui si pone legislativamente riparo alla carenza di coordinamento fra tale legge ed il procedimento di ingiunzione, siano previste in maniera chiara ed inequivoca specifiche norme non solo sull'ammissibilità alternativa della disciplina monitoria ma anche sulla competenza ad emettere il decreto ingiuntivo nei rapporti di lavoro ed in quelli relativi a previdenza ed assistenza.

Più complesso e di maggiore rilievo pratico e sostanziale è, invece, il tema formante oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge, che concerne la forma ed il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai fini del recupero dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Al riguardo già alcuni giudizi di merito (tra gli altri: Pretura di Roma, sentenza 12 marzo 1974, pretore Pivetti, F.lli Bernardi c. INPS in *Foro Ital.*, 1974, I, col. 874 e segg.; Pretura di Roma, sentenza 21 maggio 1974, pretore De Paola, s. r. l. Cassinelli e Guercini c. INAM in *Giur. It.* 1974, parte I, sez. II, col. 782 e segg.) hanno ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro va esercitata, a pena d'inammissibilità, mediante citazione e non mediante il ricorso ex articolo 414 del codice di procedura civile, nel testo risultante dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. E si è pervenuti alla grave conclusione che, seppure l'impiego del ricorso possa considerarsi — ai sensi dell'articolo 156, ultimo capoverso, del codice di procedura civile — scevro da nullità per raggiungimento dello scopo, la opposizione è da dichiararsi inammissibile ed il decreto ingiuntivo è da ritenersi passato in giudicato, per il caso che il ricorso stesso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza siano notificati al creditore intimante oltre il termine fissato dall'articolo 641 del codice di procedura civile e cioè oltre il termine di giorni venti dalla avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto. Non sembra, qui, il caso di illustrare con argomentazioni giuridiche se sia fondata la tesi che propende

per l'opposizione a decreto ingiuntivo con il mezzo ordinario della citazione, oppure più fondata sia la contraria tesi che opta per la soluzione del ricorso ex articolo 414 del nuovo rito del lavoro.

A nostro parere è da condividere tale ultima opinione, per la considerazione assorbente che l'opposizione al decreto ingiuntivo apre un vero e proprio processo di cognizione che si innesta alla fase ingiunzionale, sicchè, in materia di lavoro e previdenza, essa deve essere esercitata con il deposito del ricorso e cioè nella forma ordinaria d'introduzione del processo prevista *in subiecta materia* dal nuovo rito enucleato dalla legge n. 533 del 1973.

Ma, poichè su tal punto non è concorde la giurisprudenza e dissensi possono sorgere in dottrina, al fine di evitare perplessità e dubbi appare opportuno — così come si propone con l'articolo 2 del disegno di legge *de quo* — introdurre una ulteriore norma di interpretazione autentica, per la quale l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi per recupero di crediti di lavoro e di natura previdenziale ed assistenziale va proposta con ricorso e non con citazione.

Il termine utile per il deposito in cancelleria del ricorso stimasi conferente fissarlo in venti giorni decorrenti dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, così come attualmente previsto dall'articolo 641 del codice di procedura civile, non appalesandosi congruo un termine di minore durata, al fine di consentire al debitore un idoneo lasso di tempo per stilare il ricorso, approntare la necessaria documentazione e svolgere le re-

lative incombenze, e non sembrando adeguato adottare il termine di trenta o di quaranta giorni previsto per il deposito del ricorso in appello dal nuovo articolo 434 del codice di procedura civile perchè l'opposizione a decreto ingiuntivo non può equipararsi all'atto di appello.

Correlativamente a quanto sopra, stante che con il procedimento di opposizione si apre il giudizio di cognizione, ad esso non possono non essere applicate nell'*iter* processuale tutte le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, afferenti la materia. Restano, peraltro, ferme le norme del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento di ingiunzione, se ed in quanto non contrastanti con le disposizioni previste agli articoli 1 e 2 del proposto disegno di legge, quali ad esempio quelle concernenti le condizioni di ammissibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo (articolo 633 del codice di procedura civile), la efficacia e la idoneità della prova scritta (articoli 634 e 635 ultimo comma), l'accoglimento della domanda (articolo 641), l'esecuzione provvisoria (articolo 642), la notificazione del decreto e la sua mancata notificazione (articoli 643 e 644), l'esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente (articolo 647), l'esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, la sospensione dell'esecuzione provvisoria e l'opposizione tardiva (articoli 648, 649 e 650) e quant'altre norme che non siano incompatibili con le disposizioni del disegno di legge che ci permettiamo proporre al Parlamento, auspicandone l'urgente approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I procedimenti di ingiunzione per il recupero di crediti di lavoro sono di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 413 del codice di procedura civile nel testo risultante dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Per i procedimenti di ingiunzione riguardanti crediti derivanti da inosservanza degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dall'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura civile nel testo risultante dalla stessa legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 2.

L'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi nei casi previsti dal precedente articolo è proposta con ricorso che è depositato nella cancelleria del giudice competente nel termine perentorio di giorni venti dalla notificazione del decreto opposto.

Per i procedimenti di opposizione si osservano le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento di ingiunzione se ed in quanto non contrastanti con le norme della presente legge.